



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di
Molino dei Torti - Sale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 31

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I..

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **Agosto** alle ore **10:00**, nella Sala Giunta di Sale in Via Manzoni,1.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	ARZANI LAZZARINA	Presidente	X	
2	CAMPANELLA MARIO	Assessore		X
3	CANOBBIO ENRICO	Assessore	X	
			Presenti: 2	Assenti: 1

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario dell'Unione**, **MARIA MATRONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, **LAZZARINA ARZANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'Unione “Terre di Fiume” ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. Con decorrenza 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti alla summenzionata Unione sono stati trasferiti alla stessa determinando un'unica configurazione datoriale;
- con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Unione “Terre di Fiume” risulta costituita dai 2 (due) Comuni di Molino dei Torti e Sale;
- con deliberazione G.U. n. 1 del 29/12/2016 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Unione “Terre di Fiume”, recependo i principi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., da ultimo modificato con deliberazione G.U. n. 32/2019;

Dato atto che il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, ha introdotto modifiche alla Legge n. 241/1990 in materia di conclusione del procedimento amministrativo;

Richiamati in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge n. 241/1990, successivamente modificati dalla Legge n. 120/2022 e dalla Legge n. 108/2021, come segue:

“6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17](#), i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 14, comma 2](#).

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

*8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli [articoli 14-bis, comma 2, lettera c\), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1](#), ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'[articolo 14-ter, comma 7](#), nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'[articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo](#), adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 21-nonies](#), ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)*

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”;

Rilevato che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012 e s.m.i.;

Dato atto che:

- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- il Presidente dell'Unione, con propri decreti, ha provveduto a conferire le funzioni dirigenziali a personale rientrante nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex categoria professionale D) ai sensi dell'art. 107 e art.109 D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 16 del CCNL del 16/11/2022 (precedente art. 14 e ss. del CCNL 21/05/2018);
- l'Amministrazione dell'Unione “Terre di Fiume” intende conformarsi alla citata disposizione di legge, individuando il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo de quo;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare:

- nel Segretario Comunale/Unione pro tempore la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del Servizio competente;
- per i procedimenti cui è diretto titolare il Segretario Comunale/Unione individuare il Vicesegretario Comunale/Unione la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Segretario Comunale/Unione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo espresso dal Segretario dell'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni dell'Unione;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- La Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- il CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022;

- il vigente regolamento dell'Unione sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi;

CON votazione unanime e favorevole resa in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1. di individuare**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, nel Segretario Comunale/Unione pro tempore la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 2. di individuare**, per i procedimenti cui è diretto titolare il Segretario Comunale/Unione pro tempore, nel Vicesegretario Comunale/Unione la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Segretario Comunale/Unione;
- 3. di trasmettere**, a cura dell'ufficio di segreteria comunale/unione, copia della presente deliberazione ai Responsabili di servizio;
- 4. di provvedere**, tramite l'ufficio di segreteria comunale, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione Trasparente – Attività e Procedimenti – Tipologie di Procedimenti”;
- 5. di dichiarare**, con votazione unanime e favorevole separatamente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4[^] Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di poter procedere in merito all'aggiornamento della summenzionata sezione “amministrazione trasparente”.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.U. N. 31 del 09/08/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO
AMMINISTRATIVO DEL PARERE TECNICO SEGRETARIO.

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

F.to MARIA MATRONE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LAZZARINA ARZANI

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to MARIA MATRONE

Copia conforme all'originale

Sale, _____

SEGRETARIO DELL'UNIONE
MARIA MATRONE